



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00245/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 20/2016, presentato, in data 18 maggio 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI contro i sigg. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, Angelo Castrignanò, la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), per l'impugnazione della decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello FIGC, SS.UU., pubblicata in data 13 maggio 2016, di cui al C.U. n. 123/CFA (2015/2016), che, riuniti i relativi procedimenti, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 e, per l'effetto, ha ridotto la penalizzazione ad essa inflitta in primo grado a due punti, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e ha ridotto l'ammenda ad € 3.000,00; ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione di inibizione allo stesso irrogata a due mesi; ha accolto il ricorso proposto dal sig. Angelo Castrignanò e, per l'effetto, ha annullato la sanzione allo stesso inflitta;

- al R.G. ricorsi n. 21/2016, presentato, in data 19 maggio 2016, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) contro i sigg. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e Angelo Castrignanò, nonché contro la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l., avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 120/CFA del 10 maggio 2016, le cui motivazioni sono state pubblicate con C.U. n. 123/CFA della Corte Federale d'Appello, SS.UU., del 13 maggio u.s. (avente ad oggetto i procedimenti nn. 703, 841 e 842 PF 15-16, riuniti in primo grado e decisi dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con C.U. n. 71/TFN del 20 aprile 2016) che, riuniti i relativi procedimenti, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione della penalizzazione ad essa inflitta in primo grado da punti 5 a 2, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 e ha ridotto l'ammenda (da € 6.500,00) a € 3.000,00; ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Di Menno Di Bucchianico e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione dell'inibizione allo stesso irrogata da mesi 5 e quindici giorni a mesi 2; ha accolto il ricorso proposto dal sig. Castrignanò e, per l'effetto, ha annullato la sanzione dell'inibizione per mesi 2 allo stesso irrogata in primo grado;

entrambi vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 123/CFA del 13 maggio 2016;

Dichiara inammissibile il ricorso della Procura Federale FIGC contro il sig. Angelo Castrignanò.

Rigetta i ricorsi della Procura Generale dello Sport e della Procura Federale FIGC contro il sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e la S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l..

Dichiara compensate per intero tra tutte le parti le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1° giugno 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma in data 1° giugno 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face